

Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001

Parte Speciale "U" — Delitti contro il patrimonio culturale

Parte Speciale "U"

Delitti contro il patrimonio culturale



Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001

Parte Speciale "U" – Delitti contro il patrimonio culturale

INDICE

1. - Premessa

2. - I reati di cui all'art. 25-septies del Decreto

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518- ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione dei beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- ➤ Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art.518-undecies c.p.)
- ➤ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
- > Trattamento sanzionatorio per i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto

3. - I reati di cui all'art. 25-duodevicies del Decreto

- ➤ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
- Trattamento sanzionatorio per i reati di cui all'art. 25-duodevicies del Decreto.

4. -I destinatari

- 5. I Principi generali di comportamento
- 6. I principi specifici di comportamento
- 7. I Compiti dell'Organismo di Vigilanza



Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001

Parte Speciale "U" – Delitti contro il patrimonio culturale

1. Premessa

Il presente paragrafo concerne i delitti contro il patrimonio culturale, richiamati dagli art. 25- septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto ed introdotti all'interno del codice penale dalla legge 9 marzo 2022, n. 22.

Con la legge 9 marzo 2022, n.22 è stato introdotto nel codice penale il Titolo VIII-bis dedicato ai "Delitti contro il patrimonio culturale". La legge si compone di 7 articoli attraverso i quali: i) colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali; ii) introduce nuove fattispecie di reato; iii) innalza le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata; iv) introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali; v) interviene sull'articolo 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata; vi) modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio; vii) modifica il comma 3 dell'art. 30 la legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette.

2. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-septies decies DEL DECRETO

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

L'art. 518-bis c.p. sanziona la condotta di colui che si impossessa di un bene culturale altrui sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. L'ambito oggettivo di applicazione della disposizione è stato esteso dalla Commissione anche all'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176).

> Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518- ter c.p.)

L'art. 518-ter c.p. punisce **l'appropriazione indebita di beni culturali** ossia chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario.

> Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

L'art. 518-quater c.p. punisce la ricettazione di beni culturali. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione. La disposizione prevede inoltre che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)



Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001

Parte Speciale "U" – Delitti contro il patrimonio culturale

L'art. 518-octies c.p. punisce con la reclusione da uno a 4 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. Si tratta di punire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si evidenzia che mentre l'art. 485 c.p. è stato abrogato e ricondotto ad illecito civile, la disposizione dell'art. 518 octies c.p. fa rivivere il falso in scrittura privata relativa a beni culturali, anche qui con la stessa tecnica per la quale l'oggetto del reato, anzi il contenuto di una scrittura – e quindi non la condotta – viene assunta come violazione penale.

E' prevista poi la connotazione con alto grado di dolo specifico giacché occorre che la scrittura sia falsificata per far apparire lecita la provenienza del bene, previsione che appare pleonastica dal momento che è evidente che il falso in sé è finalizzato a rendere lecita la provenienza del bene da mettere in circolazione.

➤ Violazioni in materia di alienazione dei beni culturali (art. 518-novies c.p.)

L'art. 518-novies c.p. punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione da sei mesi a 2 anni e la multa da 2.000 a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali.

> Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

L'art. 518-decies c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

> Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art.518-undecies c.p.)

La fattispecie in esame sanziona chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

> Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

La fattispecie in esame sanziona chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Inoltre, al secondo comma sanziona chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

È punito per contraffazione di opere d'arte: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o riproduce



Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001

Parte Speciale "U" – Delitti contro il patrimonio culturale

un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È prevista la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

> Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-septies del Decreto.

In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518- ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.

Nel caso in cui si commettano i delitti di cui al presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-duodevicies DEL DECRETO

➤ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

La fattispecie in esame sanziona chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La stessa disposizione si applica anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

> Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

La disposizione in esame punisce chiunque, fuori. dei casi previsti dall'articolo 285 c.p., commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della



Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001

Parte Speciale "U" – Delitti contro il patrimonio culturale

cultura

> Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-duodevicies del Decreto.

Nel caso in cui si commettano i delitti di cui al presente articolo si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. **LDESTINATARI**

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'organo amministrativo, dirigenti, dipendenti della società, nonché dai Collaboratori esterni e Partner e tutti coloro coinvolti nelle aree di attività a rischio.

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in oggetto, al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.

5. <u>IPRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</u>

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei Destinatari del Modello della Società

- 1. di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura etica, che disciplinano l'attività della Società:
- 2. di garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
- 3. di assicurare il pieno rispetto della vigente normativa fiscale e delle best practices applicabili in materia, ispirando sempre ogni condotta concernente la ricezione, la gestione e/o l'emissione di documentazione fiscale a principi e criteri di massima cautela e prudenza.

6. I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

È espressamente vietato all'organo amministrativo, ai sindaci, ai dipendenti ed ai collaboratori di ASMENET CALABRIA SCARL ed a chiunque svolga funzioni in nome e/o per conto di ASMENET CALABRIA SCARL:

1. porre in essere, collaborare o promuovere la realizzazione di comportamenti tali che, considerati



Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001

Parte Speciale "U" – Delitti contro il patrimonio culturale

individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato di cui all'art. 25- septiesdecies "*Delitti contro il patrimonio culturale*" e 25- duodevicies "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*" del D.Lgs. 231/2001;

2. violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previsti dalla presente parte speciale.

7. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

- 1) al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
- 2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto.
- 3) a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.